

## **Decreto n. 234 del 09/04/2026**

**OGGETTO:** Stipula del rapporto convenzionale per l'effettuazione di tirocini curriculari con "Centro di Terapia Strategica".

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

**PREMESSO** che:

- l'art.3 della Legge n.56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di specializzazione quadriennale in psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

- il DM n.255 del 12.10.1992, al fine di garantire una formazione teorico-pratica degli aspiranti psicoterapeuti, richiede siano completate nella loro formazione almeno n.200 ore annue in strutture pubbliche o private accreditate, periodo durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

**DATO ATTO** che:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto del 16 novembre 2000, ha riconosciuto il Centro di Terapia Strategica quale Istituto idoneo ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia nella sede di Arezzo;

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto del 26 luglio 2004, ha riconosciuto il Centro di Terapia Strategica quale Istituto idoneo ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia nella sede di Firenze;

- tale Istituto, al fine di ottemperare al meglio ai contenuti del DM n.255/92, coordina le attività necessarie all'acquisizione dell'esperienza formativa dei propri studenti, volta al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso e realizzate nell'ambito della durata complessiva del percorso;

**VISTA** la nota registrata al prot. ASST il 1.4.2026 al n.11067/2026 con cui "Centro di Terapia Strategica" inoltrava formale richiesta all'Azienda per il Stipula della convenzione vigente, inoltrando contestualmente lo schema di convenzione, da ritenersi idoneo ai fini dell'adozione;

**PRESO ATTO** che con successivi scambi conservati in atti le parti condividevano e concordavano il testo convenzionale;

**RICHIAMATO** il decreto n.609/2024 concernente la disciplina delle autorizzazioni e dello svolgimento di tirocini, stage e frequenze volontarie;

**PRECISATO** che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, troveranno copertura mediante ricorso alle risorse oggetto di precipuo impegno di spesa assunto con decreto n.819/2025 in materia d'imposta di bollo derivante dalla stipula di atti diversamente qualificati per l'anno 2026;

**RITENUTO** pertanto di Stipulare, per il prossimo quadriennio, il rapporto convenzionale per lo svolgimento di tirocini formativi curricolari con "Centro di Terapia Strategica" mediante la sottoscrizione dell'allegato schema convenzionale;

**CONSTATATO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

**ACQUISITI:**

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile Incaricato della SC "Affari Generali e Legali";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## **D E C R E T A**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di Stipulare, per il prossimo quinquennio, il rapporto convenzionale per lo svolgimento di tirocini formativi curricolari con "Centro di Terapia Strategica" mediante la sottoscrizione dello schema convenzionale che, composto da n.4 pagine, è allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: STIPULA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI CON "CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA".**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 01/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BETTONI ANDREA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 02/04/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
CERESSETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**  
(Art. 4, quinto comma del decreto 25/03/98 n. 142  
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

**TRA**

IL **CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA**, Cod. Fisc. e P. Iva 01443360514, **riconosciuto dal MIUR** (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) **con D.D. 16.11.2000**, (G.U. n. 298 del 22.12.00) **per la sede di Arezzo** e **con D.D. del 26.07.2004** (G.U. n. 181 del 04.08.04) **per la sede periferica di Firenze**, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N° 63, in persona del Direttore Giorgio Nardone, nato ad Arezzo il 23.09.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, Piazza S. Agostino, 11 - 52100 Arezzo.

**E**

L' **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA VIA NISSOLINA CITTÀ BRENO CAP 25043** (di seguito denominata **AZIENDA/ENTE OSPITANTE**), C.F. 03775830981, P.IVA 03775830981 in persona del Direttore Generale Dr. Corrado Scolari nato a Cevo (BS) il 3.2.1966 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di BRENO.

**PREMESSO CHE**

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

- l'ex Art. 3 della Legge 56/89 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale, suddiviso in almeno cento (100) ore annue presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), il quale certifichi il periodo di validità della stessa e la specificazione che nella struttura si svolga attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98, sotto supervisione di uno psicoterapeuta.

## SI CONVIENE DI

siglare tra il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA e l'AZIENDA/ENTE OSPITANTE la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio di specializzazione nel campo specifico della psicoterapia, presso le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, nelle quali sia svolta attività di psicoterapia, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione pratica ai tirocinanti.

## E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **ART.1 Oggetto**

L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE **assicura che all'interno delle proprie strutture si svolga attività di psicoterapia e assicura lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia**, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Assicura inoltre, la presenza all'interno della AZIENDA/ENTE OSPITANTE, di psicoterapeuti che svolgono funzioni di tutor per i tirocinanti.

Pertanto, l'AZIENDA/ENTE garantisce l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi.

### **ART. 2 Obblighi tra le parti**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, un **numero massimo di n. 2 studenti** per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, su proposta del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 dei 1997.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, come responsabile aziendale.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
- le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica di attività psicoterapica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### ***ART. 3 Obblighi del tirocinante***

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 196/2003 sulla privacy.

### ***ART. 4 Oneri di carattere assicurativo***

Il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'AZIENDA/ENTE OSPITANTE è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

### ***ART. 5 Oneri di carattere economico***

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE.

Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE.

### ***ART. 6 Durata ed eventuali estensioni***

La presente convenzione **ha la durata anni 5** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa intesa fra le parti alla **data di scadenza prevista il 31.3.2031.** , salvo

disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno tre (3) mesi.

#### **ART. 7**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto approvato e sottoscritto

Arezzo, 1.4.2026

Il Direttore  
*Centro di Terapia Strategica*  
*Prof. Giorgio Nardone*

Il Direttore Generale  
*ASST della Valcamonica*  
*Dr. Corrado Scolari*